



# Acquisizione di 9 velivoli PIAGGIO-P-180 EVO PLUS e ammodernamento flotta AM

## Atto del Governo 127

### Informazioni sugli atti di riferimento

Atto del Governo:	127
Titolo:	Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 41/2019, relativo all'acquisizione di 9 veicoli PIAGGIO-P-180 EVO PLUS
Norma di riferimento:	Articolo articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66

	Senato	Camera
Date:		
presentazione:	8/10/2019	9/10/2019
annuncio:	10/10/2019	10/10/2019
assegnazione:	10/10/2019	10/10/2019
termine per l'espressione del parere:	19/11/2019	19/11/2019
Commissione competente:	4 <sup>a</sup> Difesa	IV Difesa
Rilievi di altre Commissioni:	5 <sup>a</sup> Bilancio	V Bilancio (Assegnato il 10 ottobre 2019 ai sensi ex art. 96-ter, co.2 - Termine il 30 ottobre 2019)

### Premessa

Lo scorso 8 ottobre il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 41/2019, concernente l'acquisizione di **9 velivoli Piaggio P-180 Evo plus**. L'atto del Governo è stato quindi assegnato alle Commissioni Difesa della Camera e del Senato in data 10 ottobre.

Il termine per l'espressione del parere parlamentare da parte delle richiamate Commissioni è il 19 novembre.

L'atto del Governo è stato, altresì, assegnato alle Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento per la valutazione di eventuali rilievi sui profili finanziari. Il termine per l'espressione del parere parlamentare è il 30 ottobre.

### Presupposti normativi

L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla [legge 4 ottobre 1988, n. 436](#) (cosiddetta legge Giacchè), è successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare ([decreto legislativo n. 66 del 2010](#)) a loro volta oggetto di novella da parte della [legge n. 244 del 2012](#) recante la *Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia*.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata

profondamente rivisitata al fine di assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini dell'espressione del **parere delle Commissioni competenti**, gli schemi di decreto concernenti i **programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte**.

I pareri dovranno essere espressi entro **quaranta giorni** dalla data di assegnazione ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni **esprimano parere contrario**, trasmetta **nuovamente alle Camere** lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere **entro trenta giorni** dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto **parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti**, motivato con riferimento alla **mancata coerenza con quanto previsto nel Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP)** di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria competenza. Previsto normativamente dalla [legge n. 244 del 2012](#) sulla revisione dello strumento militare, il Documento definisce il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.

Da ultimo, la Ministra della difesa, con lettera pervenuta in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al [decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66](#), il documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 ([Doc. CCXXXIV, n. 1](#)).

Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "[Il controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma](#)".

## Contenuto

Secondo quanto riportato nella scheda tecnica predisposta dallo Stato Maggiore della Difesa e allegata alla richiesta di parere parlamentare, il programma pluriennale in esame è finalizzato all'ammodernamento e al rinnovamento della flotta **PIAGGIO P-180** dell'Aeronautica militare.

A tal fine si prevede:

1. l'acquisizione di **9 velivoli** della categoria **P - 180 EVO PLUS**, di cui **6** destinati a sostituire i P-180 AVANTI dell'Aeronautica Militare più datati e contraddistinti da obsolescenze tali da non consentirne l'aggiornamento e l'ammodernamento e **3** a completamento della flotta;
2. l'ammodernamento alla configurazione "**Avanti II+**" di 19 velivoli in versione Avanti e Avanti II della flotta *legacy* della Difesa (2 AM, 3 EI, 3 MM, 2 C );
3. l'acquisizione di **consolle** da installare su tre dei quattro velivoli che saranno acquistati in versione **Radiomisure** e un **simulatore** per addestramento degli equipaggi in tutti i "prfili di missione previsti dall'A.M."

Il **P-180 Avanti** (nomenclatura aeronautica VC-180) è un [velivolo bi-turbina ad elica da trasporto executive](#) da 6-9 passeggeri, progettato e costruito dalla [Piaggio Aerospace](#) ed utilizzato dall'Aeronautica Militare per l'assolvimento di vari compiti istituzionali. In particolare, il P180 viene impiegato dal Centro Addestramento Equipaggi *Multi Crew* (C.A.E. *Multicrew*) per la formazione e l'addestramento dei Piloti Militari destinati alle linee trasporto dell'AM, **dal 14° Stormo per l'attività di Radio Misura** e dal 31° Stormo per le esigenze del Dipartimento della Protezione Civile <http://www.aeronautica.difesa.it/mezzi/mlinea/Pagine/P180.aspx>

Contenuto del programma

Tipologie di P180

Una versione rinnovata, battezzata **Avanti II**, ha ottenuto la certificazione europea e USA nel novembre del 2005.

I turboelica **Avanti EVO** rappresentano l'ultima generazione del P.180 Avanti che include anche un pacchetto di modifiche che hanno permesso di ridurre in maniera significativa il rumore esterno consentendo al P-180 di poter operare in tutti gli aeroporti civili senza alcuna restrizione operativa legata al rumore prodotto, oltre a migliorare in maniera significativa l'impatto ambientale del velivolo.

Con riferimento all'acquisizione dei velivoli in esame si precisa che 5 dei nove velivoli saranno acquistati in versione Evo mentre i restanti 4 in versione **RADIOMISURE** anche al fine di garantire l'attività di **Radio Misure** da tempo svolta dell'Aeronautica militare.

Al riguardo si ricorda che l'attività "Radiomisure" nasce nel 1952 allo scopo di disporre di un'efficiente rete di radioassistenze a terra in grado di fornire agli aeromobili civili e militari tutti i possibili aiuti alla navigazione. Rientrano nell'attività radiomisure numerosi controlli complessi che vanno dalla taratura preliminare degli impianti di nuova installazione alle ispezioni periodiche delle stesse stazioni. Il 14° Stormo di Pratica di Mare (Roma) **utilizza per l'attività radiomisure il biturbina P.180**, versione "Radio Misure", con il quale opera in campo nazionale, estero ed OFCN (operazioni fuori dai confini nazionali), anche in supporto alle strutture dell'aviazione civile. Il 14° Stormo che ha sede sull'aeroporto militare di Pratica di Mare (RM), dipende dal Comando delle Forze di Supporto e Speciali di Roma <http://www.aeronautica.difesa.it/comunicazione/notizie/Pagine/Primadonnaqualificata%E2%80%99Cispettoreradiomisure>

L'attività Radio  
misure dell'AM

Per quanto concerne, invece, **le attività di ammodernamento** di cui al precedente punto 2, la scheda tecnica precisa che occorre procedere all'aggiornamento dell'intera linea *legacy* della Difesa, composta da 11 velivoli dell'Aeronautica, 3 dell'Esercito, 2 della Marina e 2 dell'arma dei carabinieri.

Nello specifico si tratta di aggiornare, in particolare, gli apparati *software* di bordo e gli apparati propulsivi, installare un nuovo carrello di atterraggio, implementare i sistemi di visione notturna e configurare i velivoli per missioni di *Medical Evacuation*.

In relazione a tale ammodernamento la scheda tecnica fa riferimento, in particolare, al rispetto delle prescrizioni esistenti in ambito europeo e finalizzate ad assicurare un livello uniforme ed elevato di sicurezza all'aviazione civile europea. Vengono in proposito richiamati sia i mandati "EASA 2020" sia il regolamento europeo per un sistema europeo di nuova generazione per la gestione del traffico aereo ( regolamento SESAR).

Al riguardo si ricorda che lo scopo **dell'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea** è quello di assicurare un livello uniforme ed elevato di sicurezza all'aviazione civile europea, definendo regole comuni per il settore. Alla stessa sono riconosciuti: un potere normativo e regolamentare, consistente nell'adozione di norme strettamente tecniche in tema di sicurezza aerea e dell'ambiente; un potere di ispezione e controllo sulle autorità aeronautiche nazionali circa l'applicazione del regolamento istitutivo e delle norme di attuazione; compiti di omologazione e certificazione dei prodotti aeronautici e delle organizzazioni deputate alla progettazione, alla produzione e alla manutenzione (potere esecutivo) di cui il regolamento ha riservato all'Unione europea la competenza esclusiva. L'EASA riveste inoltre un ruolo propositivo e consultivo verso la Commissione europea nella redazione di regolamenti e nella conclusione di accordi internazionali nelle materie di propria competenza, oltre che un ruolo di cooperazione e collegamento con i soggetti internazionali per un'armonizzazione degli *standard* di sicurezza.

AESA

Per quanto concerne, infine, la parte del programma relativa **all'acquisto di un simulatore di volo (Full Flight Simulator)** si precisa che la cabina di pilotaggio (*cockpit*) dovrà essere completamente chiusa e pienamente rappresentativa dell'aereo reale. Il particolare, "dovrà essere una replica in scala reale della cabina di pilotaggio del P 180 versione EVO" e come tale comprensiva di struttura e pannelli, controlli di volo primari e secondari, comandi del motore, apparecchiature di navigazione e comunicazione, sistemi di *caution and warning* e equipaggiamento di emergenza.

Simulatore di  
volo

Per quanto attiene agli adempimenti necessari ai fini della successiva operatività del simulatore la scheda tecnica allegata alla richiesta di parere fa presente che occorre procedere al completamento delle operazioni necessarie per ospitare e rendere operativo il simulatore presso il **Centro Addestramento Equipaggi di Pratica di Mare**. Inoltre, sia il simulatore, sia i velivoli saranno supportati attraverso la catena logistica dell'Aeronautica Militare a tal fine "implementando un contratto di **Supporto logistico Integrato** da parte

della ditta costruttrice per i primi 10 anni di vita, esteso a tutta la flotta in servizio".

*Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi in merito all'ambito oggettivo del programma di acquisizione in esame, andrebbe chiarito se i costi relativi a tale attività di Supporto Logistico Integrato decennale siano ricompresi nel costo complessivo del programma (143,5 milioni), tenuto, altresì, conto che la richiesta di parere parlamentare non elenca espressamente tale prestazioni di supporto decennale nei punti 1, 2 e 3 della scheda SMD 41/2019 che definiscono il contenuto del programma sottoposto al parere parlamentare.*

Attività  
decennale di  
Supporto  
Integrato  
Il DPP 2019-  
2021

A tal proposito si segnala che il DPP 2019 – 2021 fa comunque riferimento al richiamato "Supporto Logistico Integrato" all'interno di una più generale scheda denominata "**Programma con coinvolgimento di Piaggio Aerospace**", del costo complessivo di **700 mln di euro**, concernente:

1. il parziale rinnovamento della Flotta P.180 della Difesa con l'acquisizione di velivoli versione AVANTI EVO, l'aggiornamento della restante parte a *standard* più evoluti e l'acquisizione del Supporto Logistico Integrato e del simulatore di volo;
2. l'acquisizione della ricambistica e la manutenzione pluriennale di motori aeronautici per velivoli ed elicotteri in uso alle F.A.;
3. il completamento del processo di certificazione del sistema P1HH con l'acquisizione di 1 sistema operativo (2 velivoli e 1 *ground station*).

Con riferimento al punto 3, si ricorda che in data 13 agosto 2019 il Governo ha trasmesso alle Camere la richiesta di parere parlamentare su uno schema di decreto ministeriale concernente tale acquisizione ( Atto n. 112). Al riguardo, le Commissioni Difesa della Camera e del Senato hanno espresso un parere favorevole (seduta del 23 ottobre).

Per un approfondimento di questo programma si rinvia al seguente *dossier* predisposto sull'atto del Governo 112 "[Acquisizione di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE \(Medium Altitude Long Endurance\)](#)".

L'avvio del programma è previsto nell'anno 2020 e la conclusione nel 2029.

L'**onere finanziario** rappresentato dall'Amministrazione della Difesa nelle tabelle allegate all'atto, è pari a **143, 5 milioni** di euro, a valere sulle risorse stanziata **da due leggi**: la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per l'anno 2017, articolo 1, comma 140) e la legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per l'anno 2018, articolo 1, comma 1072) .

Onere  
finanziario

Al riguardo, si ricorda che il comma 140 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017 ha previsto l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di spesa. Tale fondo ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (art.1 c.1072), ha assegnato risorse aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MISE).

Per quanto concerne i **comparti industriali** interessati dal programma in esame, la scheda illustrativa indica che l'ammodernamento della flotta P.180 sarà affidato completamente alla Piaggio Aero Industries. Il programma interessa i settori dell'industria aeronautica e di sviluppo software per l'aggiornamento dell'avionica di bordo.

Comparti  
industriali  
interessati dal  
programma

Con riguardo poi alle **ricadute occupazionali** del programma nel nostro Paese la scheda tecnica fa presente che il programma comporta un'importante ricaduta sia per la Piaggio Aero Industries, sia per le PMI dell'indotto nazionale.

Dal 2015, la società Mubadala *Investment Company* degli Emirati Arabi Uniti possiede il 100% della proprietà di Piaggio Aero Industries S.p.A. ("Piaggio Aerospace"), società di diritto italiano di cui aveva acquistato una prima quota (circa un terzo) nel 2006.

Nel 2014 il Governo italiano ha inserito Piaggio Aerospace tra le società di interesse nazionale, sottoponendola ai poteri previsti dalla *Golden Power*.

Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 3.12.2018 la Piaggio Aero Industries S.p.A. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al D.L. 23.12.2003, n. 347, convertito con modificazioni nella L. 18.2.2004, n. 39 e successive modifiche (la "Legge Marzano"). Lo scorso agosto il commissario straordinario di Piaggio Aerospace ha comunicato in una nota che il programma per il rilancio della società aerospaziale di Villanova d'Albenga (Savona) in amministrazione straordinaria è stato depositato presso il ministero dello Sviluppo Economico. Con il piano industriale di Piaggio Aero, il programma di rilancio previsto dalla

Piaggio Aero  
Industries S.p.A.

cosiddetta legge Marzano, è stato depositato anche quello di Piaggio Aviation, anch'essa in amministrazione straordinaria.

Per quanto concerne i **profili contrattuali** relativi al programma in esame, come precisato nella scheda tecnica, essendo pendente l'*iter* di esame parlamentare del provvedimento, non risulta allo stato concluso il contratto volto a definire, oltre alle prestazioni delle parti, **le condizioni contrattuali** ed eventuali specifiche **clausole di recesso**.

Normativa applicabile

Con riferimento all'esercizio della **facoltà di recesso** nella relazione allegata allo schema di decreto si richiamano pertanto le disposizioni di carattere generale che regolano gli accordi contrattuali dei soggetti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 109 del D. lgs. n. 50 del 2016 ("Nuovo Codice degli appalti pubblici"), al D.P.R. n. 207 del 2010 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e all'articolo 107 del D.P.R. n. 236 del 2012 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163). Trovano, inoltre, applicazione ulteriori specifiche disposizioni che regolano gli appalti nel settore della Difesa e della sicurezza che a loro volta, in relazione determinati istituti, tra i quali quello del recesso, rinviano alle norme generali del Codice dei contratti.

Ai sensi del richiamato **articolo 109** del "Nuovo Codice degli appalti pubblici" la stazione appaltante può esercitare in qualsiasi momento **il diritto di recesso** con preavviso di venti giorni e con **pagamento delle prestazioni eseguite** e del valore dei materiali esistenti in cantiere e già accettati dall'Amministrazione, **oltre al dieci per cento** dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. A sua volta ai sensi dell'**articolo 107** del D.P.R. n. 236 del 2012 l'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in qualunque momento, mediante il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali acquistati, non altrimenti impiegabili dall'esecutore, come fatto constatare con verbale redatto in contraddittorio tra le parti, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per raggiungere i quattro quinti dell'ammontare globale del contratto. I materiali non altrimenti impiegabili dall'esecutore restano acquisiti dall'Amministrazione.

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati

**Senato: Dossier n. 36**

**Camera: Atti del Governo n. 127**

**6 novembre 2019**

Senato Servizio degli Affari Internazionali  
Camera Servizio Studi  
Dipartimento Difesa

segreteriaAAI@senato.it - 066706-3666  
st\_difesa@camera.it - 066760-4172

 CD\_difesa